

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1679**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PRETI, RIGHETTI, VIZZINI, AMADEI, CIAMPAGLIA,  
DI GIESI, LONGO PIETRO, LUPIS, MASSARI, MAT-  
TEOTTI, NICOLAZZI, REGGIANI, ROMITA, SCOVA-  
CRICCHI, TANASSI***Presentata il 27 luglio 1977*

Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le norme che disciplinano l'elezione dei consigli comunali e provinciali, tenuto conto dell'epoca in cui sono state approvate, non rispondono più — per taluni aspetti di non secondaria importanza — alle esigenze richieste dalla società moderna; dall'organizzazione dei partiti politici; dal tipo di propaganda elettorale che ogni consultazione amministrativa comporta; dallo sforzo organizzativo delle amministrazioni interessate e, non ultimo in ordine d'importanza, dalla spesa che Stato, comuni e partiti politici debbono affrontare per ogni consultazione elettorale amministrativa.

A queste prime considerazioni, altre notazioni possono aggiungersi: il ripetersi, nel corso di un anno solare, di più turni parziali di consultazioni amministrative non può non creare dispersione di energie, disorientamento dell'elettorato ed aggravamento della tensione politica, sia in sede locale che in sede nazionale, con quelle negative conseguenze che tutti, in questo ultimo decennio, abbiamo constatato.

Al fine di concentrare in una data fissa, per ogni anno solare, tutte le elezioni comunali e provinciali parziali, abbiamo ritenuto di presentare la presente proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame ed alla vostra approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

A decorrere dal 1 gennaio 1978, tutte le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali si effettuano in una domenica compresa tra il primo maggio ed il quindici giugno di ogni anno solare.

La data della consultazione elettorale amministrativa, deliberata dal Consiglio dei ministri e fissata con decreto del Presidente del Consiglio stesso, viene comunicata ai prefetti ed ai presidenti delle corti di appello sessanta giorni prima del giorno delle elezioni. I prefetti la notificano ai sindaci dei comuni interessati che, con manifesto da pubblicare quarantacinque giorni prima di tale data, ne danno avviso agli elettori. Nel manifesto debbono essere precisati la data, il luogo e l'ora di inizio della consultazione elettorale.

## ART. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i consigli comunali e provinciali, che per qualsiasi motivo debbono essere rinnovati nel primo semestre dell'anno solare, saranno eletti in una domenica compresa tra il primo maggio ed il quindici giugno dell'anno in corso. I consigli comunali e provinciali, che per qualsiasi motivo debbono essere rinnovati nel secondo semestre dell'anno solare, saranno eletti in una domenica compresa tra il primo maggio ed il quindici giugno dell'anno successivo.

La data delle relative consultazioni elettorali sarà fissata e notificata con le modalità previste dal precedente articolo 1.

## ART. 3.

Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.